



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Settore Polizia Locale

ALLEGATO I

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E RELATIVI ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE PER 36 MESI DALL’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI ACCORDO QUADRO (ART. 54, COMMA 3, D. Lgs n. 50/2016) – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 – CIG: ZF12BE0730

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato norma l’affidamento della fornitura di vestiario e relativi accessori per operatori di Polizia Locale e per il personale operativo in servizio presso il Settore Polizia Locale per la durata di 36 mesi a partire dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.

Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle specifiche tecniche contenute nel Regolamento regionale 22 marzo 2019 - n. 5, fatte salve le modifiche che verranno eventualmente apportate. In tal caso, le caratteristiche dei singoli articoli oggetto dell’accordo quadro dovranno ritenersi automaticamente adeguate alla normativa in vigore.

Il presente capitolato disciplina l’accordo quadro e definisce le clausole fondamentali relative ai contratti attuativi da affidare nel periodo di vigenza dello stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi da applicarsi, che resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro. In nessun caso i contratti attuativi specifici potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quelle di cui all’accordo quadro.

I contratti attuativi specifici assumeranno la forma dell'ordinativo di fornitura inviato tramite PEC.

La fornitura si intende comprensiva e remunerativa delle seguenti attività:

- rilevazione delle taglie degli operatori (anche di nuova assunzione), da effettuarsi presso la sede del Comando di Polizia Locale sito in Garbagnate Milanese, Via Carducci 3;
- interventi sartoriali finalizzati alla perfetta vestibilità del capo ed eventuali aggiustamenti e correzioni;
- consegna del materiale presso la sede del Comando di Polizia Locale sito in Garbagnate Milanese, Via Carducci 3, intendendosi tutte le spese di trasporto, ed altri eventuali oneri, compresi e compensati nei prezzi di offerta;
- ritiro presso la sede del Comando di Polizia Locale sito in Garbagnate Milanese, Via Carducci del materiale nel caso di eventuale reso alla Ditta di articoli non idonei ai fini della loro sostituzione.

Non vi sono prestazioni secondarie.

ART. 2 - DURATA E AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’accordo quadro ha la durata di 36 mesi a partire dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, ovvero potrà avere una minor durata determinata dall’esaurimento del valore complessivo massimo stimato.



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Settore Polizia Locale

ALLEGATO 1

Le condizioni previste nell'Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente primo paragrafo, anche qualora la materiale esecuzione dell'intervento oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

Il valore annuale dell'accordo quadro è stimato in € 10.000,00= (diconsi Euro diecimila, centesimi zero), oltre iva.

Il contratto verrà stipulato interamente "a misura".

Le voci degli articoli commercializzati riportate nell'"Elenco prezzi – allegato 5" rappresentano solo un elenco di materiale di vestiario e relativi accessori comunemente fornito al personale in forza a questo Settore; in nessun caso sarà da intendersi come esaustivo rispetto agli acquisti che l'Ente potrà effettuare durante l'intera durata dell'incarico ed in nessun caso l'Ente sarà tenuto all'acquisto.

I prezzi unitari offerti in elenco costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità richieste.

La percentuale media di sconto offerta costituirà la base per la quantificazione di eventuali nuovi prezzi per la fornitura di beni non compresi in elenco, ma necessari alla Stazione Appaltante.

Il prezzo unitario degli articoli offerti sarà quello di cui all'offerta prodotta dal concorrente e si intende comprensivo e remunerativo di tutti i costi ed oneri per rendere la fornitura completamente compiuta e consegnata. Nessun altro corrispettivo sarà riconosciuto dalla Stazione Appaltante, intendendosi compensato ogni altro costo e onere con il prezzo unitario degli articoli offerto dal concorrente in sede di presentazione di offerta.

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante verrà stabilito, alla luce delle forniture effettuate sulla scorta dei singoli ordinativi, con applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara ed applicato all'elenco prezzi, come sopra esplicitato.

Il Comune si riserva di consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro per chiedere di completare, se necessario, la sua offerta.

Qualora, per motivate cause imprevedute ed imprevedibili, una delle parti si trovasse in condizione di interrompere anticipatamente il rapporto, il recesso dovrà essere comunicato alla controparte a mezzo raccomandata AR o PEC (Posta Elettronica Certificata), almeno due mesi prima della data di cessazione del rapporto.

Resta inteso che nel caso in cui sia l'appaltatore a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, la Stazione Appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo quanto indicato all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Il valore stimato dell'accordo quadro è di € 30.000,00= + iva (36 mesi).



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Settore Polizia Locale

ALLEGATO 1

Trattandosi di Accordo Quadro, non essendo predeterminabile con esattezza le forniture che verranno richieste, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità del Comune.

Il valore dell'Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti di affidamento fino alla concorrenza dell'importo dell'accordo stesso e quindi esso non costituisce il minimo garantito per l'Impresa aggiudicataria dell'Accordo Quadro.

Qualora nel corso dell'annualità non sia commissionata alcuna fornitura all'Appaltatore, ovvero sia commissionata solo parte di essa, ovvero se non venisse esaurito l'importo complessivo stimato dell'accordo quadro, l'Appaltatore non avrà diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione; ciò anche nel caso in cui venisse esaurito l'importo complessivo dell'accordo quadro prima del suo termine.

Ciascun ordinativo non è condizionato ad alcun importo minimo e, pertanto, potrà essere di qualsiasi entità, oltre IVA.

L'Accordo Quadro non potrà comunque determinare un impegno finanziario per la Stazione Appaltante superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio.

L'Accordo Quadro è finanziato con mezzi ordinari a bilancio.

ART. 3 TERMINI PER LA RESA DELLA FORNITURA

La Stazione Appaltante indicherà alla Ditta aggiudicataria, in ogni ordinativo, l'esatta fornitura da rendere.

Al ricevimento del primo ordine di fornitura, e comunque entro e non oltre il termine di **5 giorni naturali e consecutivi**, la Ditta Affidataria dovrà procedere alla rilevazione delle taglie presso i locali del Comando sito in Via Carducci 3 a Garbagnate Milanese, previo appuntamento concordato con la Stazione Appaltante. La rilevazione delle taglie dovrà avvenire con metodo sartoriale da parte di tecnici specializzati di ambo i sessi, al fine di rilevare eventuali modifiche da apportare ai capi per garantirne la perfetta vestibilità. Resta inteso che la ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire, senza variazione del prezzo offerto, l'eventuale confezione di taglie conformate per i capi di vestiario e di calzature maggiorate per ciascun tipo di articolo richiesto, secondo le esigenze dell'Amministrazione;

I dati risultanti dal rilievo delle misure di cui sopra, dovranno essere inoltrati al Comando di Polizia Locale di Garbagnate Milanese a mezzo mail all'indirizzo poliziamunicipale@comune.garbagnate-milanese.mi.it mediante trasmissione di file excel e file pdf firmato digitalmente dall'Amministratore della Ditta aggiudicataria e dovrà contenere:

- **Cognome e Nome dell'operatore**
- **numero di matricola;**
- **grado;**



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Settore Polizia Locale

ALLEGATO 1

– **taglia riferita a ciascun capo fornito.**

Le forniture dovranno, quindi, avvenire:

- entro e non oltre il termine perentorio di **20 giorni naturali e consecutivi** dalla data di rilievo delle taglie, nel caso in cui vi siano da apportare modifiche ai capi;
- entro e non oltre il termine perentorio di **10 giorni naturali e consecutivi** dalla data di rilievo delle taglie, relativamente ai capi per i quali **non** saranno necessarie modifiche;

Il materiale ordinato dovrà essere consegnato presso la sede del Comando sita in via Carducci 3 a Garbagnate Milanese a spese della Ditta aggiudicataria dell'accordo quadro.

L'imballo del singolo capo dovrà riportare un'etichetta adesiva con il nominativo dell'operatore a cui dovrà essere consegnato.

Tutto il materiale dovrà essere corredato dal relativo Documento di Trasporto.

Qualsiasi motivo di spostamento dei termini di consegna sopra indicati, connesso a cause di forza maggiore, dovrà essere immediatamente comunicato al Comando di Polizia Locale a mezzo mail all'indirizzo poliziamunicipale@comune.garbagnate-milane.se.mi.it corredata da valida documentazione, ed accettato dall'Amministrazione.

Il ritardo scaturente dall'impossibilità del personale interessato a sottoporsi a rilevamento delle taglie può costituire motivo per lo spostamento dei termini di consegna, limitatamente ai capi su misura di pertinenza dell'interessato;

Ad avvenuta consegna, l'Amministrazione procederà alla corrispondenza e verifica del materiale ricevuto rispetto all'ordine; qualora presenti difetti o non sia di taglia adatta, la Ditta ha l'obbligo di sostituire la fornitura non idonea, a proprie spese, **entro il termine perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione**, fatto salvo il risarcimento del danno; in difetto l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

Se, successivamente al primo ordine, dovesse rendersi necessaria, per qualsiasi motivo, la rilevazione di ulteriori taglie, le stesse dovranno essere rilevate, entro 5 giorni naturali consecutivi dalla richiesta, e la consegna dovrà avvenire nei termini espressi in precedenza.

Il fornitore ha l'espresso obbligo di confezionare gli indumenti, in modo che resti margine sufficiente per allungarli ed allargarli all'occorrenza ed attuare le modifiche sartoriali necessarie ad assicurare la perfetta vestibilità con sostituzione dei capi non modificabili

Tutti i capi di vestiario, anche quelli in serie, dovranno assicurare la perfetta vestibilità.

E' vietato all'appaltatore variare per qualsiasi ragione le forniture ordinate senza il preventivo consenso dell'Amministrazione.

ART. 4 – ASSISTENZA POST-VENDITA

L'Appaltatore dovrà garantire:



- ogni attività organizzativa per assicurare un ordinato, rapido ed efficace espletamento delle prestazioni e che le consegne avvengano entro i termini di cui all'art. 3;
- che gli articoli siano consegnati in imballo completo di etichetta con il nominativo dell'operatore a cui sono destinati ed unitamente al Documento di Trasporto riportante l'indicazione dettagliata della fornitura ed esplicito riferimento all'ordinativo emesso dalla Stazione Appaltante;

ART. 5 ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a totale carico del fornitore tutti gli oneri - nessuno escluso - connessi alla fornitura e relativi alle seguenti attività, riportate a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- rilevazione taglie c/o Comando;
- imballo;
- trasporto;
- consegna;
- eventuali operazioni di sostituzione dei capi.

L'appaltatore è altresì obbligato:

- ad osservare integralmente nei riguardi dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
- ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
- mantenere valida l'offerta per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita per la presentazione delle offerte e comunque fino a stipula del contratto;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle operazioni di cui al presente Capitolato. E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione al Contratto di Lavoro e ad ogni altro patto stabilito per il personale stesso.

L'appaltatore è considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancante previdenza, venissero arrecati alle persone e cose dell'Amministrazione e di terzi durante il periodo contrattuale, tenendo sollevata, al riguardo, l'Amministrazione stessa da ogni responsabilità.

ART. 6 – PENALI

Qualora, nell'esecuzione del servizio, venissero riscontrate delle inadempienze contrattuali in relazione alla fornitura oggetto del presente Capitolato, e/o all'utilizzo di materiali non conformi



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Settore Polizia Locale

ALLEGATO 1

alle specifiche tecniche contenute nel Regolamento regionale 22 marzo 2019 - n. 5, fatte salve le eventuali modifiche che verranno eventualmente apportate allo stesso, l'Amministrazione avrà diritto ad applicare una penale di importo pari ad Euro 100,00 per ogni inadempienza, oppure una penale nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'importo netto di contratto specifico per ogni giorno di ritardo nella fornitura della prestazione.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito. Le violazioni degli obblighi che fanno carico all'affidatario e gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio e nell'esecuzione del contratto, saranno motivo di richiamo scritto.

Eventuali controdeduzioni, dovranno pervenire entro dieci giorni dal ricevimento del richiamo stesso; decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni stesse, salvo che non si ritenga di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare le penali sopra indicate, mediante ritenute sul corrispettivo dovuto.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ha facoltà, di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, nei seguenti casi:

- a) in caso di violazione accertata della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza;
- b) In caso di commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali ed oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi nella specie quali gravi inadempimenti contrattuali;
- c) In caso di cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Aggiudicatario;
- d) In caso di violazione della privacy per tutti i soggetti i cui dati siano oggetto di trattamento;
- e) Violazione dolosa degli obblighi contrattuali,
- f) Rifiuto ad adempiere agli obblighi contrattuali.

Nel caso di risoluzione dell'appalto per cause imputabili all'Appaltatore, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, può affidare la fornitura stessa al soggetto partecipante che segue immediatamente nella graduatoria, imputando all'appaltatore uscente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione stessa a seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa sulla cauzione o fidejussione del presente capitolato.

L'aggiudicatario si obbliga, con la presentazione dell'offerta, alla piena osservanza della normativa di gara.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'affidatario, questi conserverà il diritto al pagamento delle fatture riconosciute regolari.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, l'Amministrazione ha il diritto di affidare il servizio ad altro operatore in danno del soggetto economico decaduto.

Il Comune ha anche il diritto di incamerare la cauzione, di rivalersi per ogni ulteriore danno e di porre a carico del soggetto inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Settore Polizia Locale

ALLEGATO 1

ART. 7 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'impresa affidataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione dei contratti attuativi del presente accordo quadro, ovvero non ottemperi immediatamente ai rilievi contestati dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale della prestazione rimasta ineseguita. In tal caso il maggior onere finanziario sarà a carico dell'impresa aggiudicataria. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Nel caso in cui il ritardo ingiustificato per la consegna delle forniture si protraesse oltre i 30gg, l'amministrazione si riserva la facoltà di acquisire o far confezionare i capi mancanti ad altra ditta con addebito dei relativi costi a carico della ditta inadempiente.

Rimangono ferme le penali previste al precedente articolo 6.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento

ART. 8 – GARANZIA

Tutta la fornitura dovrà essere garantita da difetti di fabbrica per due anni, decorrenti dalla data di consegna.

ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La Ditta aggiudicataria del servizio emetterà fattura solo a completamento della fornitura di ogni singolo contratto attuativo. La fornitura si intende completata solo a seguito di sostituzione avvenuta dei capi eventualmente rivelatisi non idonei ai sensi dell'art. 3 del presente capitolato.

La fattura dovrà contenere esplicito riferimento al Documento di Trasporto e riportare in maniera dettagliata la fornitura effettuata, con indicazione della tipologia e numero dei capi consegnati, sulla base del listino prezzi offerto.

Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni dal ricevimento presso il protocollo generale dell'Ente, previa verifica della regolarità della fornitura e del documento. Resta inteso che l'importo delle fatture verrà corrisposto dedotto delle eventuali penalità in cui il fornitore sia incorso secondo quanto previsto dall'art. 6.

La Ditta affidataria dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 ed in particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, accessi presso Banche o Poste Italiane Spa, effettuando tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale. Sulle fatture emesse, dovranno comparire il CIG (codice identificativo gara) e gli estremi della Determinazione dirigenziale, con la quale il suddetto Ente ha provveduto all'affidamento del servizio. La liquidazione potrà avvenire solo a seguito di acquisizione di certificazione concernente la regolarità nel versamento dei contributi.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

Il contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione.

La violazione del divieto di cui al presente articolo, comporta l'immediata risoluzione del contratto.



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Settore Polizia Locale

ALLEGATO 1

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Aggiudicatario è tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'ammontare complessivo dell'importo annuale dell'Accordo Quadro nei modi e nelle forme indicati all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Detta garanzia può essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituti autorizzati oppure da intermediari finanziari autorizzati in base alle norme vigenti, completa di firma autenticata del fideiussore o del soggetto in possesso dei poteri del fideiussore, intestata, quale Ente garantito, alla stazione appaltante e contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante beneficiaria, la clausola di rinnovo automatico per le successive annualità di contratto, se non escussa.

La garanzia definitiva sarà svincolata secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 – STIPULA DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Ente stipulare con l'operatore economico, che è parte dell'accordo quadro, singoli contratti d'appalto specifici (contratti specifici).

La stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, è subordinata all'acquisizione della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara.

Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara richiesti o nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti senza giustificato motivo, alla stipula contrattuale, l'Amministrazione ne dichiara la decadenza con facoltà di aggiudicare il servizio ad altro operatore in danno del soggetto economico decaduto.

Il contratto di accordo quadro verrà stipulato in scrittura privata; i singoli contratti attuativi mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI – ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di Accordo Quadro.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero derivare in ordine all'interpretazione ed applicazione del successivo contratto di affidamento, saranno deferite in via esclusiva al Foro competente di Milano.

Garbagnate Milanese, 28/02/2020

IL DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE
Comm. Capo Dott. Andrea Assandri